

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 968

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**ICHINO, DEL PENNINO, FERRARI MARTE, FRANCESE
ANGELA, GALLI MARIA LUISA, GIANNI, MAROLI, NA-
POLETANO**

Presentata il 15 novembre 1979

Modifica della disciplina dell'integrazione salariale straordinaria relativa alle categorie impiegate per i casi di fallimento dell'impresa o di precedente estinzione del rapporto di lavoro

ONOREVOLI COLLEGHI! — Quando, nel 1972, la legge estese alle categorie impiegate il trattamento straordinario di Cassa integrazione guadagni (legge 8 agosto 1972, n. 464, articolo 1), tale estensione non mirava al sostegno del reddito degli impiegati sospesi dal lavoro — poiché, come è noto, gli impiegati godono dell'intangibilità dello stipendio in tutti i casi di sospensione del lavoro giuridicamente imputabile all'imprenditore (articolo 6, ultimo comma, del regio decreto-legge 13 novembre 1924, n. 1825) — bensì tendeva a ridurre le perdite delle imprese, obbligate al pagamento dell'intera retribuzione ai propri impiegati, durante i periodi di crisi economica settoriale o locale o di

ristrutturazione aziendale. Tale essendo la *ratio legis*, si spiega (e si giustifica sul piano costituzionale) il limite quantitativo che venne stabilito per l'intervento straordinario della Cassa integrazione guadagni in relazione alle retribuzioni impiegate: lire 200.000 mensili per ogni impiegato secondo la legge 8 agosto 1972, n. 464 (articolo 1, quarto comma), portate successivamente a lire 300.000 mensili dall'articolo 15 della legge 20 maggio 1975, n. 164.

La successiva evoluzione della disciplina degli interventi straordinari della Cassa integrazione guadagni — evoluzione che ha in parte trasformato l'integrazione straordinaria in una indennità di disoccupazione straordinaria — ed in particolare le

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

disposizioni contenute nel quinto comma dell'articolo 25 della legge 12 agosto 1977, n. 675, e nell'articolo 2 della legge 27 luglio 1979, n. 301, hanno determinato la possibilità che l'integrazione salariale straordinaria venga erogata direttamente ai lavoratori, in situazioni di totale quiescenza del rapporto di lavoro o addirittura in situazioni nelle quali il rapporto di lavoro si è precedentemente estinto, e quindi in assenza di qualsiasi obbligo retributivo a carico del datore di lavoro. Ne è derivata in tali situazioni una irrazionale disparità di trattamento a danno degli impiegati, poiché mentre gli operai godono dell'80 per cento della retribuzione lorda, per gli impiegati l'integrazione salariale soggiace ancora al limite assai ridotto di lire 300.000 mensili.

La presente proposta di legge mira ad eliminare tale ingiusta disparità di trattamento, abrogando il limite quantitativo imposto dalle leggi del 1972 e del 1975 per l'integrazione retributiva relativa ai soli impiegati nei casi sopra descritti, e sostituendolo con un limite massimo di integrazione opportunamente elevato in relazione ai minimi retributivi previsti dai contratti collettivi dei settori industriali, e

riferito sia alle categorie operaie sia a quelle impiegatizie. Tale nuovo limite generale si giustifica in considerazione della posizione più favorevole, nel mercato del lavoro, dei lavoratori con mansioni di concetto e altamente specializzate, che godono di redditi particolarmente elevati, o comunque superiori ai minimi tabellari.

Non si intende, con questa iniziativa legislativa, disconoscere l'urgente necessità di una globale riforma della disciplina della Cassa integrazione guadagni e della indennità di disoccupazione ordinaria e straordinaria, riforma che dovrà ricondurre ciascun istituto alla sua naturale funzione, e coordinarne le forme di utilizzazione nel quadro di un sistema organico di governo del mercato del lavoro. Ma in attesa di tale improrogabile riforma legislativa, che per la sua complessità non può essere varata in tempi brevissimi, è necessario intervenire subito per evitare a numerosi lavoratori interessati alle procedure di mobilità l'ingiusto danno derivante dalla descritta anomalia della legislazione vigente, e prevenire così la altrimenti inevitabile — ma probabilmente tardiva — sentenza abrogativa della Corte costituzionale.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

Nei casi di intervento straordinario della Cassa integrazione guadagni nei quali il rapporto di lavoro è stato precedentemente risolto, e nei casi previsti dall'articolo 2 della legge 27 luglio 1979, n. 301, l'integrazione retributiva erogata dalla Cassa agli impiegati non soggiace al limite di cui all'articolo 15 della legge 20 maggio 1975, n. 164.

Nei casi previsti dal comma precedente l'ammontare massimo dell'integrazione retributiva a carico della Cassa integrazione guadagni, sia per le categorie operaie che per quelle impiegatizie, è di lire 500.000 mensili.